



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 10/01/2018

Settore: SETTORE RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.): VARIAZIONI.

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 63 il quale prevede per i Comuni, la possibilità di escludere l'applicazione sul proprio territorio della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al cap. II del D.Lgs. 507/1993, e l'adozione in sua sostituzione di un canone di concessione;

Vista la propria deliberazione del 20 Dicembre 2000, n. 121, avente per oggetto l'istituzione e l'approvazione del Regolamento per la gestione del Canone di Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP – e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

Tenuto conto dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 “...15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997....";

Verificato che il termine per l'approvazione del bilancio è stato posticipato al 28 febbraio 2018 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 pubblicato nella GU n.285 del 06/12/2017;

Ritenuto opportuno razionalizzare i procedimenti di rilascio della concessione, riformulare le norme specifiche sul commercio ed altre attività economiche svolte su area pubblica, semplificare il calcolo del COSAP per le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività economiche mediante un sistema di coefficienti alternativo alle precedenti riduzioni, omogeneizzare le sanzioni per il ravvedimento operoso con quelle vigenti per tutti gli altri tributi, specificare dettagliatamente alcune prassi consolidate utilizzate per il calcolo delle superfici assoggettate al canone;

Ritenuto inoltre opportuno introdurre nuove esenzioni per alcuni elementi di arredo urbano e per le attività di carsharing e di bikesharing, prevedere tariffe agevolate per i dehors afferenti artigianato e commercio alimentare riducendo il gap con le tariffe vigenti per gli esercizi di somministrazione;

Verificata infine la necessità di snellire la procedura di approvazione delle tariffe COSAP, prevedendo nell'allegato A) al Regolamento solo le diverse tipologie di tariffe COSAP permanenti e temporanee applicabili, ma non anche la misura delle stesse;

Preso atto altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, di variare i seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche :

a. Articolo 3 - Concessioni

- mediante l'aggiunta alla fine del comma 3 della frase:

“Al di fuori di tali giorni e dell’orario stabilito nella concessione, è obbligo del concessionario lasciare lo spazio pubblico completamente libero e sgombro procedendo altresì ai necessari interventi di pulizia dell’area, onde consentire la piena fruizione per l’uso pubblico a cui è naturalmente destinato.”

- mediante l'aggiunta dei seguenti commi:

5. La concessione non può essere accordata quando l’uso a cui il richiedente intende adibire lo spazio pubblico, avuto anche riguardo alla collocazione e alle dimensioni dell’area, è incompatibile con la tutela e il decoro dell’ambiente e dei beni di interesse storico, artistico e architettonico, con la circolazione dei pedoni e dei veicoli e con la pubblica incolumità e sicurezza, secondo le norme che disciplinano tali materie.

6. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, la concessione dello spazio pubblico è atto discrezionale dell’Amministrazione Comunale, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da questo regolamento, dalla normativa vigente in materia e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all’utilità derivante al richiedente dall’uso di quanto concesso.

7. La concessione di suolo pubblico è accordata con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni tra cui anche lo spostamento dell’occupazione in altra area idonea ivi compreso l’adeguamento del canone, sia all’atto del rinnovo della concessione che nel corso della sua durata.

- b. Articolo 4-Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione** mediante l'aggiunta del comma 4 che andrà a disporre:

“4. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche, per conferenze, incontri e simili, alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all’ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.”;

c. Articolo 6- Attivazione del Procedimento Amministrativo

- Sostituendo il comma 2 con il seguente:

“2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, la sede legale ed il codice fiscale e partita IVA del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire o dell'evento che si intende realizzare, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico interesse e della pubblica proprietà. Nel caso che la occupazione richiesta da Associazioni non lucrative avvenga per la raccolta di fondi per l'autofinanziamento o il finanziamento di progetti specifici di beneficenza, tale motivazione deve essere esplicitata descrivendo la destinazione delle risorse che si intende raccogliere.”

➤ aggiungendo il comma 2.1:

“2.1. Le domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645, nota come Legge “Scelba”, e della legge 25 giugno 1993, n° 205 nota come legge “Mancino.” nonché l'art. 1 co.4 dello Statuto del Comune di Sesto Fiorentino, che recita:

4) Il Comune di Sesto Fiorentino bandisce il fascismo nella sua storica rappresentazione e ogni altra forma si rappresenti nell'epoca contemporanea, così come bandisce ogni altra forma di dittatura e/o totalitarismo perseguita in virtù di principi politici, religiosi e filosofici e in generale ogni forma di limitazione delle libertà individuali e collettive così come sancite nella nostra Carta Costituzionale in coerenza con la storia cittadina e con i valori espressi dalla Resistenza.”

➤ aggiungendo in fondo al comma 3 la seguente frase:

“Le domande presentate dalle Associazioni dovranno essere corredate del loro Statuto.”

➤ e sostituendo il comma 6 con il seguente:

“6. Nel caso in cui per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione o autorizzazione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituiscono condizione di priorità nell'ordine: l'ottenimento del patrocinio all'evento, la data di presentazione della domanda attestata dal protocollo generale e, a parità di data, il minor numero di protocollo, salvo quanto previsto da normative speciali.”

- d. **Articolo 7- Termine per la definizione del Procedimento Amministrativo** aggiungendo alla fine del comma 3 la seguente frase:

“Nel caso l’istanza non sia stata presentata 30 giorni prima della data di occupazione, la comunicazione di irricevibilità dovrà essere trasmessa tempestivamente, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.”

- e. **Articolo 11 – Decadenza della concessione o autorizzazione**

- mediante la sostituzione della lettera c) del primo comma:

“c) mancato o parziale versamento del canone e di ogni altro onere correlato all’occupazione rilasciata alle scadenze previste dal presente regolamento o comunque dopo il termine previsto nel sollecito di pagamento.”

- mediante l'aggiunta al termine del primo comma della lettera e):

“e) Mancato esercizio dell’attività per cui è stata richiesta l’occupazione di suolo senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi.”

- f. **Articolo 16 – Commercio ed altre attività economiche svolte su aree pubbliche**
sostituzione dell’intero articolo con il seguente:

“1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente alla presentazione della segnalazione di inizio attività di vendita su posteggio.

2. Nel caso in cui il concessionario di posteggio trasferisca ad altri, mediante atto tra vivi o per causa di morte, l’azienda o il ramo di azienda in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, al subentrante è consentito di proseguire l’attività previa presentazione della richiesta di subentro in concessione con allegata la documentazione idonea e comprovante il trasferimento dell’attività. L’occupazione senza titolo può essere protratta per 30 giorni, se entro tale termine non sono stati forniti i documenti richiesti e provveduto al pagamento del servizio impianto elettrico e dei ratei semestrali non onorati, sarà provveduto all’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza.

3. *Il concessionario per l'occupazione di posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato e nelle fiere promozionali è tenuto al pagamento della COSAP in due rate semestrali, con scadenza 31 marzo e 30 settembre di ogni anno solare, oltre al pagamento del servizio impianto elettrico e del servizio di smaltimento rifiuti in una unica soluzione.*
4. *L'occupazione occasionale effettuata da operatore commerciale su area pubblica in occasione di sostituzione del concessionario assente è tenuto al pagamento del diritto fisso per la giornata di utilizzo del posteggio il cui importo è stabilito con apposita delibera di giunta.*
5. *Il concessionario di posteggio ha l'obbligo di occupare lo spazio assegnato nell'orario indicato nella concessione.*
6. *In caso di cessazione dell'attività sul posteggio per cessazione attività o per cessione a terzi del ramo di azienda è dovuta al Comune la comunicazione di cessazione dell'occupazione di posteggio di cui il concessionario è titolare entro 7 giorni dall'avvenuta cessione.*
7. *Il concessionario di posteggio è tenuto a comunicare la variazione della sede dell'impresa e del legale rappresentante della società entro 7 giorni dalla data di variazione."*

g. Articolo 22 - Modalità d'applicazione del canone

- mediante l'aggiunta al termine del primo comma della seguente frase:

"Se le occupazioni aventi la medesima natura non sono contigue, ma sono funzionalmente correlate fra di loro, comportando di fatto la delimitazione di uno spazio, l'occupazione corrisponde alla superficie della minima figura geometrica piana in cui sono circoscritte."

- mediante l'aggiunta al termine della prima frase del quarto comma della seguente precisazione:

"...moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale."

- al quinto comma, aggiungendo dopo le parole "proprietà privata" la seguente frase:

“La larghezza del passo deve essere calcolata, di norma, dal punto in cui è stata apportata la modifica e/o opera; qualora ciò non sia possibile si considera il filo muro.”

➤ sostituendo il comma 12 con il seguente:

“12. Per le occupazioni richieste da imprese private, ad eccezione di quelle effettuate nell’ambito di eventi patrocinati dal Comune, con finalità di promozione e pubblicizzazione della propria attività o di prodotti commerciali si applica la tariffa massima prevista per le occupazioni temporanee maggiorata del 200% e senza riduzioni.”

h. **Articolo 24 - Esenzioni**

➤ mediante la sostituzione delle lettere b), e) ed u) come segue:

b) *Le occupazioni temporanee di durata non superiore a due giorni realizzate da Enti o Associazioni senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, culturali, ricreative o sportive, per i soli spazi non adibiti allo svolgimento di attività commerciali (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande) o di promozione commerciale. Nel caso che tali occupazioni siano richieste per autopromozione e/o per la raccolta fondi per il finanziamento delle attività benefiche riconducibili alla loro mission, esse non possono superare i mq 8,00 e possono essere concesse per un massimo di due volte al mese.;*

e) *Le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, e per le manifestazioni politiche, culturali sportive o di interesse pubblico, individuate con provvedimento dell’Amministrazione Comunale, anche congiuntamente a terzi, fatta eccezione per le aree su cui si svolge attività commerciale;*

u) *Le occupazioni realizzate da attività economiche in area antistante la propria sede operativa, per una superficie non superiore a 30,00 mq, in occasione di ricorrenze, rinnovo locali, nuova apertura o altre fattispecie assimilabili, per attività di mostra, intrattenimento e pubblico spettacolo, fatta eccezione per le porzioni di area adibite ad attività di vendita, per un massimo di due giorni all’anno e a condizione che l’occupazione sia autorizzabile;*

➤ e l’aggiunta delle lettere w) e x):

w) Le occupazioni regolarmente autorizzate effettuate da parte di attività economiche con massimo due vasi ornamentali, collocati ai lati dell'ingresso dell'attività, ciascuno di superficie non superiore a 0,50 mq. e delimitanti un'area antistante il negozio di non più di mq. 3,00.

x) Le occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio taxi e al servizio carsharing, anche quando sono effettuate al di fuori dei posteggi ad essi assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, nonché le occupazioni per gli stalli del servizio di bikesharing.

i. **Articolo 25 – Riduzioni** sostituzione dell'intero articolo con il seguente:

Il canone come determinato dall'art. 20 del presente regolamento è ridotto per le seguenti tipologie di occupazione come indicato nell'allegato A) facente parte integrante del presente regolamento:

- 1) *Per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali o ritenute di particolare interesse pubblico, definite come tali di volta in volta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;*
- 2) *Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;*
- 3) *Per le occupazioni temporanee di suolo che si protraggano per un periodo superiore a quanto stabilito nell'allegato A) alla presente delibera;*
- 4) *...(omissis)...*;
- 5) *Per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;*
- 6) *Per le occupazioni realizzate da imprenditori titolari di posteggio nei mercati su area pubblica e da imprenditori agricoli;*
- 7) *Per le occupazioni effettuate con passi ed accessi carrabili ad esclusione di quelli ad uso cantiere edile;*
- 8) *Per le occupazioni effettuate con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;*
- 9) *Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo;*
- 10) *La superficie eccedente i mille metri quadri.*
- 11) *Per le occupazioni effettuate con dehor da esercenti l'attività di somministrazione e da esercenti del settore alimentare del commercio o dell'artigianato;*
- 12) *Per le occupazioni di natura commerciale nell'ambito di eventi e manifestazioni realizzate direttamente dal Comune oppure dalla associazione Proloco, da Associazioni di categoria, enti di promozione turistica, Centro Commerciale Naturale giuridicamente costituito in associazione.*
- 13) *Per le occupazioni di natura commerciale in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o di interesse pubblico, da individuarsi con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.*

Ad alcune tipologie di occupazioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di determinate attività economiche e/o promozionali del territorio, identificate nella tabella 1 dell'Allegato A paragrafo "Occupazioni Temporanee" del presente Regolamento, le tariffe della COSAP per le occupazioni temporanee si calcolano applicando alla tariffa base giornaliera per mq, distinta per categoria, il coefficiente moltiplicatore compreso tra un minimo di 0,02 e un massimo di 0,19.

Il coefficiente moltiplicatore è determinato in base alle riduzioni previste al presente articolo per le specifiche attività di cui alla tabella 1.

Per ogni altra attività non compresa nella tabella 1, si applica la tariffa base e le eventuali ulteriori riduzioni di cui all'Allegato A, sezione "Occupazioni temporanee".

La tariffa si applica a tutto il periodo di occupazione, compreso il montaggio e smontaggio delle attrezzature

Le riduzioni sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle occupazioni indicate nella tabella 1 e alle quali si applica il coefficiente moltiplicatore già comprensivo di ogni agevolazione.

Non è prevista alcuna riduzione della tariffa per le occupazioni di cui all'art. 22 comma 12.

j. **Articolo 32 – Sanzioni** sostituzione della seconda frase del comma 8 con la seguente:

"La sanzione è ridotta, nel caso in cui il pagamento avvenga contestualmente al versamento del canone e comunque prima che l'Ufficio si sia attivato per il recupero, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (Ravvedimento Operoso)."

2. Sempre per le motivazioni indicate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, di sostituire l'allegato A) del Regolamento con l'allegato 1), che è parte integrante e sostanziale della presente delibera e di togliere il richiamo all'allegato A) contenuto nell' **Articolo 26 – Modifiche**;
3. Di riapprovare, per maggiore chiarezza, il testo modificato dell'intero Regolamento come da allegato 2), che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, con evidenziate in grassetto le parti modificate e/o integrate;
4. Di dare atto che il Regolamento modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2018;



piazza Vittorio Veneto, 1 50019 tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

5. Di demandare al competente Servizio Entrate l'incarico di inviare telematicamente copia conforme della delibera adottata al Ministero delle Finanze, ai sensi della normativa vigente.